

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Impugnazioni - Revisione

Impugnazione - Revisione della sentenza - Nuove prove - Valutazione preliminare sull'ammissibilità della richiesta di revisione - Anticipazione dell'apprezzamento di merito - Inammissibilità (C.p.p. artt. 630, 631 e 634).

*Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve essere limitata ad una sommaria deliberazione degli elementi di prova adottati, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile *ictu oculi*, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 15 settembre 2017 (c.c. 9 maggio 2017) - DI TOMASSI, *Presidente* - BONI, *Estensore* - GALLI, P.G. (*conf.*), Favara, *ricorrente*.

La novità della prova nel giudizio di revisione

Annotando una sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione relativa alla deliberazione preliminare della richiesta di revisione in tema di prova nuova, l'Autrice nel suo scritto, in prima battuta, individua la ratio dell'istituto della revisione quando, dopo la sentenza penale irrevocabile, sono sopravvenute o si scoprono prove nuove che, sole o unite a quelle già oggetto di valutazione giudiziale, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ai sensi dell'art. 631 c.p.p. In seguito approfondisce, in ordine al vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta, previsto dall'art. 634 c.p.p., se questa sia fondata su una nuova prova mediante una sommaria deliberazione di nuovi elementi adottati, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza *«ictu oculi»*. Infine l'autrice mette in luce il ruolo che deve svolgere la Corte d'Appello, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Annotating a sentence of the First Section of the Court of Cassation related to the preliminary deliberation of the request for revision in the matter of new evidence, the author in her paper, firstly, identifies the ratio of the institute of revision when, after the irrevocable penal sentence, new evidence has arisen or is discovered which, alone or combined with those already subject to judicial evaluation, demonstrate that the offender must be acquitted in accordance with art. 631 of the Criminal Procedure Code. Later she elaborates on the preliminary assessment of the admissibility of the request, provided for by art. 634 of the Criminal Procedure Code, if this is based on a new evidence by means of a summary deliberation of new elements adduced, in order to verify the possible existence of an groundlessness "ictu oculi". Finally, the author highlights the role that the Court of Appeals must play in the doctrinal and case-law debate for the admissibility of the request for revision.

1. Con la decisione in commento, la Prima Sezione della Corte di cassazione accoglie il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte

d'appello di Reggio Calabria, relativa ad un'istanza di revisione¹ proposta da un condannato per essere stato ritenuto il mandante di un omicidio volontario in concorso, consumato in Messina nel lontano 1992.

La decisione assume rilievo nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla delibazione preliminare della richiesta di revisione in tema di prova nuova². Secondo il ragionamento della Corte d'appello di Reggio Calabria gli elementi di valutazione, adottati nell'istanza di revisione, difettavano di quella capacità dimostrativa tale da determinare il proscioglimento del condannato di cui all'art. 631 c.p.p.

2. In linea generale, come più volte affermato dalla Suprema Corte³, l'indagine preliminare da condurre nella fase antecedente il giudizio di revisione, finalizzata alla verifica circa l'ammissibilità della richiesta, riguarda il riscontro di alcuni punti essenziali: l'osservanza delle formalità prescritte per la proposizione dell'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente; la riconducibilità delle ragioni dedotte ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 c.p.p.; l'astratta congruenza di cui all'art. 631 c.p.p. degli elementi su cui si fonda la richiesta ed infine la non manifesta infondatezza dell'istanza medesima.

¹ Sulla revisione in generale senza pretesa di esaustività, v. i contributi di DEAN, *La revisione*, Padova, 1999, 27 ss.; LOZZI, *La revisione*, in *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2016, 781 e ss.; GALANTINI, *I mezzi straordinari di impugnazione*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2014, 891 ss.; RANIERI, *La ritrattazione del testimone quale «prova nuova» per la richiesta di revisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 9, 1105; APRILE, *Appello, ricorso per Cassazione e revisione*, Milano, 2013, 20-470; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1100 e ss.; CALLARI, *La revisione penale tra forma e sostanza*, Torino, 2012, 414 ss.; ORLANDI, *Le impugnazioni penali nel prisma del giusto processo*, Padova, 2010, 1 e ss.; FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2009, 218; MARCHETTI, *La revisione*, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, V, Torino, 2009, 925; DINA, *Le possibili interferenze tra le ipotesi di revisione*, in *Giust. pen.*, 2008, III, 636; CAVALLARO, *Revisione*, in *Digesto penale*, Torino, 681; GALATI, ZAPPALÀ, *Le impugnazioni*, in SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, II, Milano, 2004, 555; MONASTERO, *Revirement delle Sezioni unite: la prova non valutata legittima una richiesta di revisione*, in *Cass. pen.*, 2002, 2015; SCALFATI, *L'ammissibilità della revisione e la «prova nuova» dopo l'intervento delle sezioni unite*, in *Dir. pen. e proc.*, 2002, 495 ss.; SPAGNOLO, *L'ordinanza di inammissibilità nel giudizio di revisione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 875.

² Sul significato della novità della prova si veda SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, 213 e ss.

³ Sul punto si vedano Cass., Sez. I, 27 giugno 2012, Conti, in *Mass. Uff.*, n. 253437; Id., Sez. I, 15 novembre 2011, Zandomeneghi, *ivz*, n. 251847; Id., Sez. II, 27 gennaio 2009, Scopece, *ivz*, n. 243286; Cass., Sez. II, 11 novembre 2009, Pataro ed altri, *ivz*, n. 245718; Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2009, Giunta, *ivz*, n. 245770; Cass., Sez. V, 22 novembre 2004, Dimic, *ivz*, n. 231138.

In ordine al vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta, disciplinato dall'art. 634 c.p.p., l'accertamento va condotto mediante una sommaria deliberazione di nuovi elementi di prova addotti per stabilire se siano in concreto idonei a condurre il ragionamento probatorio ad un diverso esito, favorevole al proscioglimento del condannato, ed a superare così la valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione, il quale ha dato luogo alla formazione del giudicato⁴.

Tale verifica preliminare devolve al giudice di appello il compito di comparare le prove nuove e quelle già acquisite nel caso concreto e di riscontrare eventuali segni evidenti di irrilevanza o inaffidabilità della prova nuova a condizione che essi emergano "*ictu oculi*", ossia sulla base di un vaglio deliberativo condotto in modo non approfondito⁵. Sulla fase c.d. rescindente nella giurisprudenza è riscontrabile l'uniforme affermazione della regola secondo cui il controllo preliminare della manifesta infondatezza della richiesta non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al giudice di revisione, destinato all'assunzione e alla valutazione delle prove nuove nel contraddittorio delle parti⁷. Non può trovare ingresso nel giudizio di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio appartenenti alla sola fase c.d. rescissoria prevista dall'art. 637, co. 3, c.p.p. Se è vero che l'allegazione di nuove prove non è di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento della richiesta *de quo*, la cui ammissibilità è sempre subordinata, a norma dell'art. 634 c.p.p., alla esclusione della sua manifesta infondatezza e, quindi, ad un apprezzamento prognostico positivo sul possibile esito del giudizio di revisione, è pur vero che tale prognosi implica la necessità di una comparazione tra le prove da acquisire e quelle già acquisite. Tale comparazione non può essere compiuta in termini di pura astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale del caso concreto. Pertanto, nella fase successiva alla deliberazione sommaria dei nuovi elementi addotti, si distingue la fase rescissoria caratterizzata da un giudizio più completo e penetrante ai sensi dell'art. 637 c.p.p. nel contraddittorio tra le parti, volto a dimostrare l'errore del

⁴ Sul punto Cass., Sez. II, 16 ottobre 2013, Russo, in *Mass. Uff.*, n. 257496.

⁵ Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1997, De Murtas, in *Riv. pen.*, 1998, 827; Id., Sez. I, 18 febbraio 1992, Nicosia, in *Cass. pen.*, 1993, 1791. Evidenziano l'esigenza che l'esame sia sommario e non di merito, Cass., Sez. I, 3 febbraio 2000, Vitti, in *Mass. Uff.*, n. 215510; id., Sez. I, 25 maggio 1992, La Guzza, in *Cass. pen.*, 1994, 373.

⁶ Cass., Sez. I, 24 febbraio 1992, La Rocca, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 176.

⁷ Per mettere in risalto il problema si veda Cass., Sez. I, 25 maggio 1992, La Guzza, cit.

giudicato ed a superarlo con un'eventuale pronuncia di assoluzione⁸. Come affermato dalla Corte di cassazione, il giudizio di revisione si sviluppa, dunque, in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria⁹: la prima è costituita dalla valutazione *de plano* sull'ammissibilità della relativa istanza, preceduta dal parere del procuratore generale e mira alla verifica che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione devoluto all'accertamento e alla valutazione di nuove prove al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui debba essere prosciolto dal reato ascrittogli. Nella fase rescissoria, che si svolge nelle forme previste per il dibattimento, è consentito alla Corte d'appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito¹⁰.

3. Nel caso in esame la Corte d'appello non aveva applicato in modo corretto detti principi, violando il disposto dell'art. 634 c.p.p., ma aveva condotto un penetrante controllo nel merito, specificando che la prova nuova era inidonea a condurre all'approdo invocato dal ricorrente, recando «un'impropria anticipazione dell'apprezzamento di merito».

La Corte territoriale non aveva, perciò, contenuto la deliberazione sommaria delle nuove prove nell'ambito di una valutazione astratta, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito, connotato dal contraddittorio delle parti, ma, al contrario, aveva proceduto ad apprezzamenti penetranti di merito sulla rilevanza probatoria addotta che avrebbe dovuto riservarsi piuttosto alla fase successiva c.d. rescissoria.

Se occorre offrire un senso alla disposizione dell'art. 634 c.p.p., l'attributo «manifesta» che contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione si ricollega,

⁸ Cass., Sez. II, 10 marzo 2015, Riselli, in *Mass. Uff.*, n. 263162; Id., Sez. VI, 30 gennaio 2014, Di Piazza, *ivi*, n. 259779; Id., Sez. VI, 8 marzo 2013, Moneta Caglio Monmeret De Villard, in *Mass. Uff.*, n. 255477; Id., Sez. II, 16 ottobre 2013, Russo, cit.

⁹ Secondo RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Padova, 1994, 217, ritiene che «con riguardo all'attuale disciplina della revisione, [... appare] improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza». In tal senso si veda Cass., Sez. VI, 22 febbraio 1996, Nunziata, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 572.

¹⁰ Cass., Sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco, in *Mass. Uff.*, n. 210040.

dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base della richiesta, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ciò costituisce un requisito, tutto intrinseco alla domanda, relativo ai rapporti collegati alle ragioni dell'introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova adottati assumono un rilievo indiretto. Tale ragionamento è, dunque, da attribuire alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito¹¹.

In realtà, la Suprema Corte considera sussistente nel caso di specie un *quid pluris* che avrebbe dovuto orientare la Corte d'appello verso la dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, ovvero la prospettazione di un dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell'imputato¹².

Il Giudice di merito, nel corso della fase rescindente non ha il limitato compito di valutare in concreto, ma in astratto la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare che il ricorrente, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella "*noviter producta*", debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529,530 e 531 c.p.p.. A tali principi la Corte impugnata non si è attenuta. La Corte territoriale, dunque, ha oltrepassato i limiti che le consentivano di giungere ad una pronuncia di inammissibilità, ricorrendo a regole di giudizio tipiche della fase del merito, così determinando un'indebita sovrapposizione tra momenti procedurali che il legislatore ha inteso differenziare.

Per le considerazioni svolte finora la medesima Corte non ha assolto al compito affidatole, violando il disposto dell'art. 634 c.p.p. con un vaglio approfondito di merito tale da escludere la rilevabilità immediata e diretta che costituisce il presupposto necessario di una declaratoria d'inammissibilità "*de plano*".

¹¹ Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per manifesta infondatezza dell'istanza di revisione deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Si veda Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, Ferorelli, in *Mass. UII*, n. 248463.

¹² Pertanto, alla luce della codificazione, grazie alla legge n. 46 del 2006, sul principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», il giudice investito della richiesta di revisione è chiamato a verificare l'idoneità degli assunti difensivi atti ad incidere sull'effettività del giudicato di condanna anche nella prospettiva teleologica di un proscioglimento oltre che per insufficienza o contraddittorietà dell'originario quadro probatorio, anche per l'introduzione di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato.

ARCHIVIO PENALE n. 1, 2018

FEDERICA LUCATELLI